



COMUNE DI ARGENTERA

Provincia di Cuneo

ORDINANZA SINDACALE

N. 11 DEL 17/07/2024

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA E A NORMA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE PRESSO LA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITA DALLA SOC. VALLE BIANCA – RISTORANTE GRIZZLY SELF-SERVICE.

IL SINDACO

PRESO ATTO del la Scrittura privata del 14 MAGGIO 2022 Rep. n. 190, relativa al “Contratto per l'affidamento della gestione impianti sportivi di risalita in frazione Bersezio e struttura commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande c.d. – Self Service, fino al 30 settembre 2024”, ed in particolare l'art. 12 relativo al divieto della destinazione degli impianti sportivi e della struttura Self-Service e l'art. 24 attinenze le sanzioni per i mancati adempimenti;

PRESO ATTO del perdurare della situazione attinente la mancata messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature della struttura in oggetto i cui locali sono utilizzati dal personale di servizio e dal pubblico fruitore dei servizi offerti dalla Società VALLE BIANCA SRL, iscritta alla CCIAA di Cuneo al numero REA CN-327398 dal 18/11/2021, avente sede in Largo Argentera n.3 di Borgo San Dalmazzo (CN) della quale è legale rappresentante il sig. DALMASSO Andrea, nato a Cuneo (CN) il 18/03/2003 e residente a Limone Piemonte (CN) in S.P. Limonetto n.19, esercente;

RILEVATO che con comunicazione del 27/05/2024 indirizzata alla Società VALLE BIANCA SRL veniva richiesta la regolarizzazione per la posizione debitoria ed il ripristino di alcuni danni arrecati all'area adiacente;

RILEVATO che con comunicazione del 12/07/2024 indirizzata alla Soc. VALLE BIANCA SRL veniva ordinato il divieto assoluto di installazione delle attrezzature “forno e stufa pellet” presso il locale “self-service”, e la conseguente trasmissione delle certificazioni tecniche di legge, peraltro già richieste con comunicazione n. 65/2023 del 09/01/2023;

RILEVATO che con successive comunicazioni del 07/03/2024 prot. n.502/2024 e del 27/05/2024 prot. n.1179/2024 veniva sollecitata la regolarizzazione di quanto sopra riportato;

PRESO ATTO che con comunicazione 03/07/2024 della Soc. VALLE BIANCA SRL, protocollo Comune n.1665 del 12/07/2024 veniva specificato “che in merito alla *messa a norma delle canne fumarie del forno e della stufa a pellet presenti all'interno del ristorante Grizzly, abbiamo valutati i costi che ci sono stati preventivati, PURTROPPO in questo momento ci risultano troppo elevati da poter sostenere costringendoci così a doverli POSTICIPARE, ma, con l'impegno di svolgerli quanto prima, appena le finanze c'è l'ho permetteranno.*” ;

RILEVATA l'urgente necessità di provvedere alla messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'incolumità pubblica sia del personale in servizio che dei clienti presso la struttura, **si dispone il divieto di utilizzo con decorrenza immediata delle attrezzature e degli impianti che non risultano a norma del decreto 29 settembre 2022, n. 192** recante il "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" che ha modificato il decreto gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" **fino a che vengano compiuti i necessari accertamenti volti a verificare che le condizioni di adeguamento per l'utilizzo in sicurezza dell'immobile e del servizio di ristorazione interno alla struttura;**

RITENUTO di fissare **il termine del 26 luglio 2024 per il completamento delle attività di messa a norma**, debitamente certificate da operatore abilitato e di dare atto che qualora non venga data esecuzione a quanto sopra nel termine indicato si **disporrà la chiusura temporanea dell'esercizio fino al completo adempimento** nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dalla precitata normativa da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza per l'emissione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del TUEL;

VISTO il decreto legislativo 267/2000 recante il TUEL;

ORDINA

Al Sig.re DALMASSO Andrea, nato a Cuneo (CN) il 18/03/2003 e residente a Limone Piemonte (CN) in S.P. Limonetto n.19, esercente, legale rappresentante dell'esercizio di somministrazione al pubblico relativa all'attività denominata "GRIZZLY" dedita alla ristorazione pubblica, tipologia "4", in capo alla Società VALLE BIANCA SRL, iscritta alla CCIAA di Cuneo al numero REA CN-327398 dal 18/11/2021, avente sede in Largo Argentera n.3 di Borgo San Dalmazzo (CN) di provvedere con estrema urgenza dal ricevimento della presente notificazione a:

- 1) **E' fatto divieto alla ditta Soc. VALLE BIANCA SRL di utilizzo con decorrenza immediata delle attrezzature e degli impianti presso il Ristorante Grizzly, Self-Service e attività connesse** che non risultano a norma del decreto 29 settembre 2022, n. 192 recante il "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" che ha modificato il decreto gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" **fino a che vengano compiuti i necessari accertamenti volti a verificare che le condizioni di adeguamento per l'utilizzo in sicurezza dell'immobile e del servizio di ristorazione interno alla struttura;**
- 2) **le attività di messa in sicurezza si dovranno concludere entro 26 luglio 2024 e dovranno esser debitamente certificate da operatore abilitato** e di dare atto che **qualora non venga data esecuzione a quanto sopra nel termine indicato si disporrà la chiusura**

temporanea dell'esercizio fino al completo adempimento nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dalla precitata normativa da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione;

- 3) **di provvedere al ripristino dei luoghi** e delle condizioni di messa in sicurezza degli impianti tecnologici e delle reti e cavi manomessi relativi agli impianti per la fornitura elettrica;
- 4) **di provvedere al ripristino delle destinazioni d'uso dei locali** come consegnati all'atto della sottoscrizione della scrittura privata di locazione in particolare al locale spogliatoio non conforme alle normative di legge, ovvero alla predisposizione di tutti i documenti ed i lavori di adeguamento previsti dalla normativa in materia, ancorchè autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- 5) **di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa** prevista dalla scrittura privata di locazione per inadempimento contrattuale per quanto sopra dell'importo di Euro 200,00 (duecento/00) relativa al forno e stufa a pellet;
- 6) Che in caso di inadempimento della messa in sicurezza relativa al Forno e alla Stufa a Pellet la rimozione degli stessi e dei loro accessori e impianti tecnologici e senza più essere depositati nei locali dell'immobile di proprietà comunale

AVVISA CHE

La persona sopra menzionata che:

- in assenza di rimozione, dell'adeguamento e della messa in sicurezza di quanto sopra si provvederà all'emissione delle sanzioni previste per legge in materia sanitaria e altre;
- in caso di reiterato inadempimento si provvederà alla risoluzione contrattuale con la richiesta di risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione comunale e al risarcimento dei costi per il ripristino delle condizioni originarie della struttura comunale;
- eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a totale carico del soggetto interessato Sig. DALMASSO Andrea;
- in caso di inadempimento si provvederà a informare le autorità di vigilanza sanitaria e pubblica sicurezza.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- al Sig.re DALMASSO Andrea, nato a Cuneo (CN) il 18/03/2003 e residente a Limone Piemonte (CN) in S.P. Limonetto n.19, esercente, legale rappresentante dell'esercizio di somministrazione al pubblico relativa all'attività denominata "GRIZZLY", nei locali della struttura di proprietà comunale nel Comune di Argentera Fraz.ne Bersezio.

PEC: vallebianca@pecodc.it

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Pietraporzio, Via Nazionale,6.

PEC: tcn20205@pec.carabinieri.it

- all'Unione Montana Valle Stura -Sportello Unico per le Attività produttive Associato – responsabile dei Procedimenti SUAP e Commercio.

PEC: suap@vallestura.cn.it

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Sito Informatico del Comune;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della notificazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale, 17 luglio 2024



IL SINDACO
Firmato digitalmente
CIABURRO On. MONICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del decreto legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.